



TRIBUNALE DI SALERNO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

AVVISO DI PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

In relazione alla **opposizione alla richiesta di archiviazione** depositata dal PM. in data 11/12/2017 nel procedimento sopraindicato nei confronti di :

PINTO Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 11.05.1949 **elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Alessandra PINTO** del Foro di Castrovillari con studio alla Contrada Ralla

Difesa di fiducia dall'Avv. Alessandra PINTO del Foro di Castrovillari con studio alla Contrada Ralla

per il reato di cui in atti

SI AVVISA

che con decreto del 22.12.2017 il G.I.P. dr.ssa Maria ZAMBRANO

ha fissato per il giorno **20 marzo 2018 ore 09,30** in Salerno – **TRIBUNALE DI SALERNO Ufficio G.I.P. ,stanza n.348 – Piano III – Palazzo di Giustizia Corso Garibaldi** – l'udienza camerale in relazione alla richiesta di cui sopra ,invitando gli indagati di cui sopra a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni ,nelle forme di legge,entro il termine di gg. 5 dalla notificazione del presente avviso,con avvertenza che devono comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto , e che in caso di mancanza , di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione,le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato e in caso di impossibilità presso il difensore (art.161,comma2 e 4 c.p.p.) .

Dà avviso agli indagati :

- che è obbligatori/a nel presente procedimento la difesa tecnica ;
- che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza saranno assistiti dal difensore d'ufficio designato ai sensi di legge e che si indica nell'avvocato reperibile all'indirizzo di seguito riportato ;
- che hanno l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistono le condizioni-di seguito precisate- per accedere al beneficio dell'ammissione al

- patrocinio a spese dello Stato e con avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata ;
- che fino a 5 giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

Dà avviso della fissazione dell'udienza camerale alla persona offesa :

CARACCIOLO Pietro, nato a Cosenza il 22.06.1959

domiciliato presso

Avv. Luigi RIPOLI con studio in Montalto Uffugo (CS) con studio in via A. Manzoni 72/A

Rende edotti gli indagati e le persone offese ,che possono chiedere ,con istanza diretta al Giudice che procede debitamente redatta e documentata ,l'ammissione al gratuito patrocinio qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 74 e segg. D.P.R. 115/2002 (in particolare,per quanto riguarda le condizioni di reddito : "può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito ,risultante dall'ultima dichiarazione ,non superiore a 10.628,16 euro" ..." se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante"...in tale caso i limiti "sono elevati di 1.032,91 euro per ciascuno dei familiari conviventi ").


Se ne dà comunicazione :

- 1) Alla Procura Generale – Sede
- 2) Al PM sede – **dr. ssa Valleverdina CASSANIELLO**
- 3) Alla parte offesa
- 4) All'indagato
- 5) Al difensore

Rendendoli edotti che, fino al giorno della decisione ,gli atti trasmessi o comunque prodotti dalle parti sono depositati in cancelleria e che possono prenderne visione ed estrarne copia e che hanno facoltà di presentare memorie e produrre documenti .

Salerno, 05.03.2018

L'Assistente Giudiziario
Vincenzo Mirabelli





Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Salerno

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Salerno

Il Pubblico Ministero dott.ssa Valleverdina Cassaniello, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno,

Visti gli atti del **procedimento penale di cui in epigrafe** nei confronti di:

- **PINTO Francesco Antonio**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01.05.1949, ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv.to Alessandra PINTO, del foro di Castrovillari, alla Contrada Ralla;

per il reato di cui all'art. 595 c.p.

OSSERVA

L'analisi della presente vicenda orbita intorno all'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione.

In un sistema penale ispirato al principio del *favor rei* è indispensabile operare una valutazione concreta di tutti gli elementi fattuali prima di affermare la sussistenza di una responsabilità penale.

Alla luce di queste premesse, nell'analizzare la vicenda *de qua*, bisogna tener conto di tutte le circostanze inerenti al fatto denunciato.

La vicenda trae origine dalla querela presentata da Pietro CARACCILO, sindaco p.t. del Comune di Montalto Uffugo (CS), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza e trasmessa in questa sede per ragioni di competenza.

Nell'esposto il denunciante afferma di essere stato diffamato da PINTO Francesco Antonio (ai tempi Giudice di Pace del Comune di Montalto Uffugo) attraverso la pubblicazione, su di un sito internet a quest'ultimo riconducibile, di materiale informatico contenente delle dichiarazioni in merito alle relazioni del primo cittadino con alcuni elementi di spicco del crimine organizzato.

L'esponente afferma di essere stato definito "persona informata dei fatti" inerenti ad una famiglia malavitosa all'interno di un contenuto pubblicato online dal gestore del sito.



Nello specifico l'indagato ha inserito sul sito internet una "memoria illustrativa", dallo stesso trasmessa al Consiglio Giudiziario di Catanzaro al fine di difendere il suo operato oggetto di accertamenti giudiziari in seguito ad una denuncia del CARACCIOLO per abuso d'ufficio; procedimento quest'ultimo esitato in un provvedimento assolutorio (come il parallelo incardinato dinanzi al CSM).

Questo dato assume un valore significativo dal momento che permette di far luce sulla situazione conflittuale intercorrente tra i protagonisti della presente vicenda. Situazione questa che si è delineata in seguito ad alcuni contrasti insorti tra le parti, in un primo momento legate da rapporti di cordialità.

I dissidi, su ambo i versanti, hanno interessato principalmente la gestione dei rispettivi uffici.

Per comprendere a pieno le dinamiche della vicenda è necessario evidenziare che l'indagato ha agito con la convinzione di essere vittima di una macchinazione, mirata ad allontanarlo dall'ufficio ricoperto (al riguardo appare eloquente il titolo "La mia programmata eliminazione" ed il relativo contenuto di una sua pubblicazione, pg. 17 in atti).

Questa circostanza testimonia la poca lucidità che ha guidato l'indagato nella sua azione, professatosi in più occasioni impaurito da tutta la vicenda che lo vedeva coinvolto, in quanto convinto di essere stato "condannato a morte" dalla mafia locale.

Nel documento, dal titolo emblematico, caricato in rete dall'indagato, lo stesso richiedeva un'audizione del Sindaco CARACCIOLO, in quanto informato dei fatti inerenti alla sua estraneità alle vicende attinenti alla Famiglia Cuntrera.

Va premesso che il contenuto della pubblicazione si presta ad una duplice interpretazione.

A tal proposito, a tenore del rigore testuale il denunciante sarebbe indicato come persona informata dei fatti utili a provare l'innocenza dell'indagato e non, anche, come responsabile degli stessi.

L'ambiguità del testo consente di affermare che il precipuo intento perseguito dall'indagato è la difesa personale e non l'accusa altrui, che non può sostanziarsi, esclusivamente, nel riferimento al denunciante come persona informata dei fatti.

Il significato polivalente dello scritto permette, anche, una diversa interpretazione, che è il frutto, però, di una lettura in "malafede", che in questa sede non può privilegiarsi, in quanto presuntiva.

Nei restanti contenuti pubblicati in rete l'indagato si è limitato ad esporre dei fatti attinenti all'andamento del suo ufficio, in modo critico, ma non certamente diffamatorio.

Lo stato di tensione e timore (o più correttamente terrore) che hanno condotto l'indagato ad agire, verosimilmente, in difesa della sua vita, ancor prima che della sua professionalità, costituiscono ulteriori parametri idonei ad escludere la sussistenza del reato.

In conclusione, deve evidenziarsi che non integra gli estremi del reato di diffamazione la pubblicazione di contenuti online non riconducibili ad una



persona individuata né, tantomeno, concretamente individuabile, ma generici e rappresentativi di una visione soggettiva elaborata in merito ad una vicenda personalmente vissuta e ritenuta ingiusta.

Ritenuto che:

- Dalla prospettazione dei fatti, nonché da quanto acquisito in fase di indagini, non sono emersi gli elementi costitutivi del reato contestato;
- La condotta posta in essere dall'agente non appare sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 595 c.p.;
- Non vi sono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio;

Visti gli artt. 408/411 c.p.p e 125 D.Lgs. n. 271/1989.

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti a questo Ufficio.



MANDA

alla Segreteria per quanto di competenza e, in particolare, per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini espletate.

Salerno, li 25.10.17

Juris Visto Sp. Proc. colm

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott.ssa Valleverdina Cassaniello - Sost.)



Amor

TRIBUNALE DI SALERNO

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

otta la richiesta con data della prima udienza

al 20/3/18 ore 9,30

Salerno, 22/12/2017

Il G. P.
D.ssa Maria *[Signature]*